



COMUNE DI BARBANIA

Tel. 011 92.43.621 – 92.42.102 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Fax. 011 92.43.958

C.F. 83000050019

C.A.P. 10070

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42
DEL 21/12/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2023 EX ART.
20 D.LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **dieci** e minuti **zero** nella solita sala del Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome Nome	Presente
DROVETTI Giuseppe - Sindaco	Si
ZUCCALA' Alessandro - Consigliere	Si
COSTANTINO Maria - Consigliere	Si
PERONA Angela - Consigliere	Si
VALETTO Gualtiero - Consigliere	Si
BAIMA BEUC Piera - Consigliere	Si
CRAVOTTO Paolo - Consigliere	No
TRICARICO Alessandro - Consigliere	No
LUPO Maria Consolata - Consigliere	Si
DROVETTI Giovanni - Consigliere	Si
AIMONE SECAT Erica - Consigliere	Si
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARRERA dott.ssa Daniela

Il Sindaco, DROVETTI Giuseppe, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione

amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che il Comune di Barbania, alla data del 31/12/2023, risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:

- Società SIA srl (quota di partecipazione 2,04%);
- Società Metropolitana Acque Torino spa (quota di partecipazione 0,00004%);

e delle seguenti partecipazioni societarie indirette detenute tramite S.M.A.T spa:

- Risorse Idriche spa;
- Aida Ambiente srl;
- S.A.P. spa in liquidazione;
- S.I.I. spa;
- Nord Ovest Servizi spa;

- Mondo Acqua spa;
- Environment Park Torino spa;
- Galatea scarl in liquidazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata risultante dall'allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P e che nel suo complesso costituisce altresì aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione;

DATO ATTO che si esprime pertanto la volontà di mantenere le partecipazioni societarie dirette in essere in quanto svolgono servizi di interesse generale per l'Ente e rispettano in particolare i requisiti previsti dall' art. 4 del D.Lgs.175/2016, e che non si rende necessaria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

PER QUANTO attiene alle partecipazioni indirette le azioni di razionalizzazione sono in capo alla partecipata tramite SMAT e tutti i dettagli sono evidenziati nelle schede di rilevazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

- presenti: n. 9
- votanti: n. 9
- astenuti: n. 0
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 0

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse, il Piano di revisione periodica delle partecipazioni contenente le schede di rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 redatte secondo le indicazioni fornite dalle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie dirette detenute ricorrono le condizioni normative di cui al

D.Lgs.175/2016, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure previste dall' art. 20, comma 1, del D.Lgs.175/2016;

3. Di dare atto che per quanto attiene alle partecipazioni indirette le azioni di razionalizzazione sono in capo alla partecipata tramite SMAT e tutti i dettagli sono evidenziati nelle schede di rilevazione;
4. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate dall' art. 24, commi 1 e 3, del TUSP.
5. Di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione relativa all'Amministrazione Trasparente;

Successivamente, con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

- presenti: n. 9
- votanti: n. 9
- favorevoli: n. 9
- astenuti: n. 0
- contrari: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to DROVETTI Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CARRERA dott.ssa Daniela

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 14/01/2025.

ed è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, 14/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lì, 14/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela